

BANCHE & RISPARMIO

La legge di conversione del dl 18/16 ha ricevuto il sì definitivo di camera e senato

Bcc, riforma al traguardo

Case all'asta: l'acquirente pagherà 200 euro di registro

Pagina a cura
DI GLORIA GRIGOLON

Diritto di recesso dal contratto di coesione per le bcc che hanno aderito a una holding. A patto che, una volta uscite, si trasformino in società per azioni o cadano in liquidazione. Agli istituti sarà data la possibilità di costituire gruppi autonomi solo se opereranno su territori circoscritti; ne sono esempio le province di Bolzano e Trento. E mentre la capogruppo potrà agire sui vertici delle bcc, la trasformazione da banca del credito cooperativo a spa non intaccherà le riserve bancarie, che resteranno indivisibili. Permarranno tuttavia le clausole mutualistiche ex art. 2514 cc. Infine, la way out, la possibilità per gli istituti con un patrimonio di almeno 200 milioni di non aderire ad alcun gruppo unico, predisponendo però la trasformazione.

Sono queste alcune delle misure introdotte dal decreto legge banche, che ha concluso l'iter di conversione in legge, ricevendo l'ok sia dalla camera che dal senato.

La riforma delle bcc, pur essendo l'aspetto cardine dell'atto legislativo, non è tutto: nel decreto rientrano anche le misure relative alle garanzie statali vendute ai gruppi bancari che cartolarizzeranno le proprie sofferenze collocandole sul mercato (Gacs); nuove disposizioni in materia di anatocismo bancario, con la periodicità degli interessi che non potrà essere calcolata su termini infra annuali; l'imposta di registro fissa a 200 euro per il privato che acquista casa in sede di asta giudiziaria; e infine, la modifica del codice della strada che estende lo sconto del 30% ai saldi tramite home banking, il cui accredito potrà pervenire alle casse statali entro sette giorni (e non 5 come di default).

Il decreto. Il decreto legge (14 febbraio 2016 n.18) che riforma le banche del credito cooperativo include al suo interno sia disposizioni direttamente legate agli istituti del credito, sia misure che coinvolgono privati, imprese e clienti. Della prima cate-

goria fanno parte la ridefinizione della struttura delle bcc e le disposizioni sulla **cartolarizzazione** delle sofferenze bancarie, dietro corresponsione da parte dello stato di garanzie (Gacs) a prezzo di mercato. Un secondo blocco di misure si rivolge invece più direttamente all'attività bancaria e al consumatore.

Riforma Bcc. Obiettivo

del ripensamento della struttura delle bcc è stato rendere più stabile l'intero sistema bancario italiano, accorpando più realtà locali in una sola, incardinata su un patrimonio certo e consistente.

Gli enti cooperativi dovranno infatti o entrare a far parte di un gruppo bancario unico, o, se in possesso di un patrimonio netto di almeno 200 milioni di euro (sono 14 su 300 totali circa), esercitare l'opzione della way out per mantenersi indipendenti, corrispondendo all'erario un'imposta del 20% sul patrimonio (e non più sulle riserve, come inizialmente previsto).

Alle banche entrate nel gruppo sarà data la possibilità di recesso, mentre gli enti territoriali potranno restare svincolati, a patto che svolgano attività solo nella propria area; ad oggi la sola banca di Bolzano possiede tali caratteristiche e in parte quella di Trento.

Ogni gruppo possederà una capogruppo (candidata scelta con veto di Banca d'Italia) che avrà facoltà di intervenire sugli organi direttivi delle banche a lei sottoposte. Ogni istituto che deciderà di entrare nel gruppo unico manterrà le

sue riserve indivisibili, mentre anche coloro che decidessero di deliberare la trasformazione in spa dovranno preservare il proprio carattere mutualistico.

Le banche avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della conversione del decreto per indicare l'eventuale indipendenza dal gruppo. In caso di mancato ottenimento dell'autorizzazione da Banca d'Italia a mantenersi indipendente, la bcc avrà 90 giorni per richiedere l'adesione ad un gruppo cooperativo già costituito. Sarà facoltà del mini-

stero delle finanze emanare un decreto tramite il quale determinare il numero minimo di banche per gruppo, la soglia di partecipazione delle bcc al capitale della capogruppo. Il Mef potrà inoltre ridurre per decreto a meno del 51% la quota di controllo delle bcc, nel caso vi fosse necessità di reperire risorse nuove dal mercato.

Gacs e sofferenze bancarie. In materia di Gacs, l'operazione è nata a seguito dell'incontro tenutosi a Bruxelles tra il ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan e la commissaria Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager. Non potendo

agire direttamente sui bilanci bancari con sostegni che sarebbero risultati in violazione al divieto degli aiuti di stato, la soluzione di offrire una tutela su prodotti aventi alla base attività indisponibili è stata ritenuta dall'Europa compliant con le disposizioni comunitarie. Le garanzie vendute dal Tesoro sulle sofferenze cartolarizzate delle banche (vale a dire obbligazioni aventi per sottostante **crediti** deteriorati) andranno ad assicurare le sole tranches di emissione di fascia alta (equiparabili a strumenti senior), mentre lasceranno scoperti pacchetti di attività di fascia mezzanina e junior (a maggior rischio insolvenza). Per la **cartolarizzazione** le banche dovranno affidarsi a società veicolo apposite. La tutela sulle obbligazioni vendute sul mercato, che mira a sollevare i bilanci bancari dal «peso» che impedisce l'elargizione di nuova liquidità, estende la possibilità di acquisto delle Gacs anche agli intermediari finanziari iscritti all'albo; il fondo del Mef a copertura di dette operazioni passerà così da 100 milioni a 120 milioni di euro.

Anatocismo bancario.

Nella sezione relativa alle disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (art. 17) novità introdotta in fase di definizione del testo è stato l'intervento sulla disciplina del Testo unico bancario: così come strutturata la dottrina dell'anatocismo ha lasciato spazio alle libere in-



interpretazioni della norma in vigore, culminate sovente in casi di contenzioso.

La misura si sviluppa su tre vie: l'esigibilità dal 1° marzo di ogni anno degli interessi debitori maturati; la disponibilità immediata per il cliente sugli interessi creditorî fruttati (dal 1° gennaio); l'estensione del divieto di anatocismo anche a carte di credito revolving (linea di credito flessibile ricaricabile).

In tal modo viene dunque a cadere la possibilità di interessi infrannuali e le anomalie di calcolo ad essa connesse. Gli interessi verranno calcolati al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo così la possibilità di conteggi infrannuali. L'addebito delle somme dovute in sorte capitale avverrà 60 giorni dopo la chiusura dell'anno, mentre gli importi a credito saranno disponibili per il cliente già dal primo gennaio.

Acquisto casa in asta giudiziale. L'art. 16 del decreto, modificando la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, prende in considerazione il privato che compra casa tramite asta giudiziaria. Questi non dovrà più corrispondere un'imposta di registro del 9%, ma pagherà una somma fissa di 200 euro. Gli sgravi fiscali concessi, dispone il decreto, saranno coperti da parte del gettito legato alle operazioni di rientro volontario dei capitali all'estero (voluntary disclosures), che attende entrate pari a 3,4 miliardi totali, di cui 2 nel solo 2016. A cadere è inoltre l'obbligo di vendita entro due anni se «in capo all'acquirente ricorrono le condizioni» per usufruire delle agevolazioni prima casa.

Sconti estesi sulle multe. Il dl banche non si ferma al solo ambito bancario. Andando a modificare l'art. 202 del Codice della strada, il testo dispone infine che per coloro che pagheranno una multa con servizi di home banking ci saranno due giorni in più di tempo per usufruire della tariffa scontata prevista oggi per chi adempie all'onere entro 5 giorni dalla ricezione della stessa. Il pagamento elettronico, in altri termini, estenderà a sette giorni il diritto allo sconto del 30%, risolvendo il problema della differita d'accredito oggetto passato di discussione.

Di banche, i punti fondamentali

Riforma Bcc	Le bcc dovranno entrare a far parte di un gruppo bancario unico, sotto una capogruppo avente dotazione patrimoniale di almeno un miliardo di euro. Possibilità per gli enti entrati nel gruppo di recedere. Le banche territoriali potranno restare svincolate svolgendo attività solo nella propria area (Bolzano e Trento)
Way Out	Possibilità per le bcc con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro (14 su 300 totali circa) di non entrare nel gruppo bancario unico, dietro la trasformazione in spa; viene mantenuto carattere mutualistico. Le riserve della singola bcc restano indivisibili. Valutazione del patrimonio fatta sui dati al 31/12/2015. Per esercitare l'opzione le banche hanno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto. Pagamento all'erario di un'imposta straordinaria del 20% sul totale del patrimonio netto
Gacs	Garanzie vendute dallo Stato a banche e intermediari finanziari per assicurare operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze iscritte a bilancio da collocare sul mercato; fondo del Mef a copertura delle operazioni pari a 120 milioni di euro. Misura volta a spingere gli enti a concedere nuova liquidità
Anatocismo	Interessi calcolati al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo la possibilità di conteggi infra annuali. Addebito delle somme in sorte capitale a 60 giorni dopo la chiusura dell'anno; importi a credito disponibili per il cliente dal 1° gennaio. Divieto esteso alle carte di credito revolving
Imposta di registro	Imposta fissa di registro a 200 euro per il privato che compra casa in ambito di asta giudiziaria (rimpiazza la precedente aliquota del 9%)
Pagamento anticipato multe	Proroga di 48 ore (per un totale di 7 giorni) per usufruire dello sconto del 30% sull'accredito di una multa saldata con pagamento tramite servizi di home banking. Viene quindi modificato il Codice della strada